



Istruzioni

concernenti

il regime di restituzione speciale del perfezionamento attivo

Stato al 17 marzo 2024

Indice

1	Basi legali	2
2	Campo d'applicazione	2
3	Disposizioni generali	2
3.1	Aliquote di dazio determinanti nel regime di restituzione speciale	2
3.2	Aventi diritto	3
4	Procedura doganale all'esportazione	3
4.1	Dichiarazione d'esportazione (DE)/dichiarazione delle merci per l'esportazione (DM-E) 3	
4.2	Visita da parte degli uffici doganali	3
5	Versamento delle restituzioni del dazio	3
5.1	Domanda alla direzione dell'UDSC	3
5.2	Quantità dei prodotti di base aventi diritto	4
5.3	Quantità dei prodotti di basi non aventi diritto: Perdite di fabbricazione	4
5.4	Termini	4
6	Impegni del fabbricante della merce	4
6.1	Controlli della fabbricazione	4
6.2	Impiego di materiale di partenza fabbricato da un'altra ditta svizzera	5
6.3	Custodia dei documenti giustificativi	5
6.4	Reimportazione di merci per le quali è avvenuta una restituzione nel traffico di perfezionamento speciale	5
7	Prove lacunose	5
8	Controlli a domicilio; infrazioni	5
	Appendice I	6
	Appendice II	7
1	Basi legali	
	<ul style="list-style-type: none">• Art. 12 e 59 della legge del 18 marzo 2005¹ sulle dogane (LD)• Art. 43 cpv. 2 e art. 170 dell'ordinanza del 1° novembre 2006² sulle dogane (OD)• Ordinanza del DFF del 4 aprile 2007³ concernente il traffico di perfezionamento	

2 Campo d'applicazione

Le presenti istruzioni precisano le disposizioni del diritto federale relative al regime di restituzione speciale del perfezionamento attivo.

3 Disposizioni generali

3.1 Aliquote di dazio determinanti nel regime di restituzione speciale

Nel regime di restituzione speciale del traffico di perfezionamento fa stato l'aliquota di dazio all'importazione vigente al momento dell'esportazione per quanto riguarda il prodotto di base trasformato. Per gli oli e i grassi alimentari, per il burro nonché per i prodotti di uova trasformati, le aliquote per la restituzione sono disciplinate dall'ordinanza del DFF del 4 aprile 2007⁴ concernente il traffico di perfezionamento.

Per i prodotti di base imposti a un'aliquota di dazio ridotta è restituita l'aliquota ridotta vigente al momento dell'esportazione. Non vi è alcuna restituzione per le esportazioni, verso i Paesi dell'UE, di zucchero delle voci di tariffa 1701, 1702 e 1703 contenuto in prodotti citati nelle tabelle I e II del [protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio Svizzera-CE](#)⁵

¹ RS 631.0

² RS 631.01

³ RS 631.016

⁴ RS 631.016

⁵ RS 0.632.401.2

3.2 Aveni diritto

I dazi nel regime di restituzione speciale sono versati al titolare della ricetta originale (di regola al fabbricante dei prodotti trasformati esportati) o, con il suo consenso, a un terzo (di seguito "fabbricante").

4 Procedura doganale all'esportazione

4.1 Dichiarazione d'esportazione (DE)/dichiarazione delle merci per l'esportazione (DM-E)

I prodotti vanno dichiarati all'esportazione per via elettronica (con e-dec Esportazione / e-dec web Esportazione, Passar oNCTS Esportazione). Affinché vengano concesse le restituzioni del dazio, nella dichiarazione d'esportazione devono figurare le relative domande. Fanno stato le disposizioni del [volantino 47.91](#).

Inoltre, nelle DA/DM-E occorre fornire tutti i dati necessari per mettere in relazione, in modo univoco, le merci esportate con le richieste di restituzioni del dazio (chiara identificazione delle merci esportate con indicazioni relative al n. dell'articolo, al peso effettivo per ogni articolo **oppure** ai numeri delle fatture/dei bollettini di consegna).

4.2 Visita da parte degli uffici doganali

Gli uffici doganali possono sottoporre le merci imposte per l'esportazione a visite approfondite o saltuarie e prelevare campioni per verificare la composizione delle merci esportate. Il fabbricante può mettere a disposizione dei campioni atti a sostituire quelli prelevati al momento della visita.

5 Versamento delle restituzioni del dazio

5.1 Domanda alla direzione dell'UDSC

Il fabbricante deve trasmettere le domande alla direzione dell'UDSC mediante il modulo [47.94](#). A seconda della domanda si può tener conto delle esportazioni di uno o più mesi. Le quantità esportate dei prodotti di base aventi diritto ai contributi devono essere ricapitolate mensilmente. Al modulo 47.94 vanno allegati i seguenti documenti.

- Elenco dettagliato delle esportazioni secondo la data d'esportazione (vedi esempio appendice III)

Ogni esportazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- data d'esportazione;
- numero della decisione d'imposizione all'esportazione e in e-dec Esportazione: codice a barre e numero di identificazione della decisione;
- Paese di destinazione;
- numero e designazione dell'articolo;
- massa netta di ogni articolo;
- designazione dei prodotti di base aventi diritto;
- quota parte dei prodotti di base aventi diritto rispetto alle merci esportate;
- massa netta avente diritto di ogni prodotto di base.

La percentuale di ogni prodotto di base avente diritto va determinata fondandosi sul peso effettivo della merce esportata e sulla rispettiva quota parte. Il peso complessivo di ogni prodotto di base avente diritto, ricapitolato per mese, deve essere riportato nel modulo 47.94. Le quantità vanno indicate separatamente a seconda la destinazione: esportazioni verso gli Stati dell'UE o verso altri Paesi.

- Decisioni d'imposizione all'esportazione
 - **NCTS Esportazione:**
decisioni d'imposizione all'esportazione.
 - **e-dec Esportazione / e-dec web Esportazione, Passar:**

se il codice a barre non è integrato nell'elenco dettagliato, occorre presentare le stampe in forma cartacea delle relative decisioni d'imposizione.

Se le decisioni d'imposizione non contengono tutte le indicazioni necessarie per identificare le merci esportate, occorre allegarvi i rispettivi bollettini di consegna e le fatture.

- Ricette (con indicazioni minime secondo l'esempio dell'appendice I).

A fini di controllo, in qualsiasi momento l'UDSC può richiedere le ricette di fabbricazione classificate in modo completo.

5.2 Quantità dei prodotti di base aventi diritto

Danno diritto ai contributi le quantità dei prodotti di base necessari per la fabbricazione del prodotto trasformato esportato. Tali quantità sono stabilite in base alla loro percentuale nel prodotto esportato conformemente alla ricetta di fabbricazione.

Se nell'ambito della fabbricazione si verificano perdite comprovatamente dovute a evaporazione, il fabbricante può rivendicare il contributo all'esportazione e la restituzione del dazio secondo le quantità percentuali di prodotti di base contenute nel prodotto trasformato esportato.

Se, invece, durante la fabbricazione non si verifica alcuna perdita derivante dall'evaporazione o se il fabbricante rinuncia a tenerne conto, i contributi all'esportazione e le restituzioni del dazio si calcolano secondo la percentuale dei prodotti di base impiegati (pesatura a freddo, partita).

5.3 Quantità dei prodotti di basi non aventi diritto: Perdite di fabbricazione

Le perdite di fabbricazione non derivanti dall'evaporazione (briciole, grumi, rottura/rework, perdite dovute all'imballaggio ecc.) devono essere incluse nel peso del prodotto ottenuto. Su tali quantità non sono concesse le restituzioni del dazio.

I prodotti di base con diritto al contributo o alla restituzione che si trovano nei cascami di fabbricazione e che sono ricondotti al processo di fabbricazione (rework) sono equiparati ai prodotti di base aggiunti direttamente.

5.4 Termini

Le domande per la restituzione del dazio nel traffico di perfezionamento devono essere presentate entro 13 mesi dall'esportazione della merce. Esse possono comprendere le esportazioni effettuate durante un periodo da 1 a 12 mesi.

Le domande non presentate entro i termini non danno diritto alla restituzione.

6 Impegni del fabbricante della merce

6.1 Controlli della fabbricazione

Il fabbricante deve tenere un controllo della fabbricazione. I documenti concernenti la fabbricazione devono contenere almeno le seguenti indicazioni:

- designazione del prodotto fabbricato;
- composizione del prodotto, segnatamente genere e peso dei prodotti di base impiegati, peso del prodotto ottenuto;
- genere e peso delle perdite di fabbricazione (compresa l'evaporazione);
- data di fabbricazione;
- firma della persona responsabile della fabbricazione.

Tali documenti vanno presentati su richiesta dell'UDSC. A scopo di analisi, esso può chiedere campioni delle merci nel loro imballaggio originale.

6.2 Impiego di materiale di partenza fabbricato da un'altra ditta svizzera

Se vengono fatti valere contributi per prodotti di base fabbricati da un fabbricante svizzero diverso dal richiedente, il fabbricante originario deve confermare o mettere a disposizione del richiedente quanto segue:

- dichiarazione di osservanza degli impegni di cui al punto 6 del presente documento;
- consenso che l'UDSC può effettuare, in qualsiasi momento, controlli nella ditta conformemente al punto 8 del presente documento;
- composizione dei materiali di partenza.

6.3 Custodia dei documenti giustificativi

Il fabbricante deve custodire per almeno cinque anni la contabilità delle merci e quella finanziaria nonché tutti i documenti importanti concernenti la fabbricazione e altri giustificativi rilevanti come fatture di acquisti dei prodotti di base o per merci esportate.

I dati e i documenti possono essere custoditi in forma cartacea, su supporto elettronico o equivalente. Il fabbricante deve poter rendere leggibili o valutabili elettronicamente dati e documenti in maniera intatta e completa senza ritardi ingiustificati.

6.4 Reimportazione di merci per le quali è avvenuta una restituzione nel traffico di perfezionamento speciale

Le merci che contengono parti provenienti dal regime del perfezionamento attivo e che, per un determinato motivo, vengono reimportate in Svizzera dopo l'esportazione non valgono come merci svizzere di ritorno ai sensi dell'articolo 10 LD.

Le merci vanno imposte per l'immissione in libera pratica. Entro 60 giorni dall'imposizione, il fabbricante può presentare alla direzione dell'UDSC una richiesta di ammissione in franchigia di dazio (ad eccezione dei contributi versati in seguito all'esportazione).

7 Prove lacunose

Se dovesse risultare che le condizioni per le restituzioni del dazio non sono adempiute, o solo parzialmente, si rifiuta in misura corrispondente il pagamento dei contributi o si esige la restituzione dell'importo versato a torto.

8 Controlli a domicilio; infrazioni

L'UDSC è autorizzato a effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, controlli aziendali presso il domicilio di addetti alla trasformazione di prodotti di base aventi diritto. Esso può effettuare controlli fisici riguardanti genere, quantità e composizione delle merci, richiedere tutte le informazioni necessarie nonché esaminare dati, documenti, sistemi e informazioni importanti che potrebbero rivestire una certa importanza ai fini dell'esecuzione della legislazione concernente il regime di restituzione speciale nel traffico di perfezionamento attivo.

Nell'ambito dei controlli effettuati a domicilio, il personale delle ditte controllate deve collaborare secondo le indicazioni del personale doganale.

Le infrazioni constatate al domicilio o altrove sono perseguite secondo la [LD⁶](#).

⁶ RS 631.0

Appendice I

Designazione dell'articolo:	
N. articolo:	
N. ricetta:	
Voce di tariffa:	

Materia prima impiegata	Regime⁷	Tenore di grasso di latte in %		Pesatura a freddo in kg	Pesatura a freddo rispetto alla pesatura in %	Pesatura a freddo rispetto al rendimento in %
Altri ingredienti (non aventi diritto ai contributi/nessun TP):						
Peso a freddo						
Perdite dovute alla cottura e all'evaporazione						
Rendimento (prima della deduzione delle perdite dovute a rotture e materiale)						

Ricetta valida dal:		
Sostituisce la ricetta:		
Ditta, persona competente, firma		

⁷ 2= TP particolare; 3= TP ordinario

Appendice II



Esempio di un conteggio dettagliato con codice a barre per rivendicare la restituzione nel traffico di perfezionamento speciale

Nome della ditta: **Muster AG, 3000 Berna**

Esportazione verso **EU**

Periodo di conteggio:

01.06.2012 – 30.06.2012

Data esportazione secondo decisione di imposizione	N. d'identificazione/ codice a barre	Paese di destinazione	N. articolo	Designazione dell'articolo	Peso netto	Prodotti di base aventi diritto	Voci della tariffa	Percentuale (%) nel prodotto finito	Peso in kg	
15.06.2012	 12CHEE000080239931 0990013093	DE	15775	Cioccolata "Milki" 120 g	300.0	Zucchero cristallizzato	1701.9999	25.0	75.0	
							Latte intero in polvere 26/25	0402.2111	10.0	30.0
			22551	Biscotti Truffes 200 g	200.0	Farina di frumento	1101.0048	62.0	124.0	
						Zucchero cristallizzato	1701.9999	12.0	24.0	
						Margarina vegetale	1512.1918	10.0	20.0	
19.06.2012	 12CHEE000080825962 0990013128	IT	124445	Cioccolata Deluxe 100 g	300.0	Zucchero cristallizzato	1701.9999	25.0	75.0	
							Latte intero in polvere 26/25	0402.2111	10.0	30.0
			366625	Biscotti Japonais 250 g	200.0	Farina di frumento	1101.0048	62.0	124.0	
						Zucchero cristallizzato	1701.9999	12.0	24.0	
						Margarina vegetale	1512.1918	10.0	20.0	
			522364	Alimenti per bambini Mini 250 g	150.0	Latte scremato in polvere 0,5/3	0402.1000	44.0	66.0	
			Farina di frumento	1101.0048	5.0	7.5				
			522447	Alimenti per bambini KIDI 500 g	150.0	Latte scremato in polvere 0,5/3	0402.1000	44.0	66.0	
						Farina di frumento	1101.0048	5.0	7.5	
Attenzione! <ul style="list-style-type: none"> ■ Elencare le esportazioni secondo la data d'esportazione (data accettazione) ■ Menzionare lo stesso codice a barre al massimo una volta ■ Allestire liste separate per le esportazioni verso l'UE e per quelle verso altri Paesi ■ Riassumere i prodotti di base aventi diritto ■ Allegare al conteggio i relativi BC e le fatture se sulla DE non figurano tutti i dati necessari relativi agli articoli. 										
						Zucchero cristallizzato			198.0	
						Latte intero in polvere 26/25			60.0	
						Farina di frumento			263.0	
						Margarina vegetale			40.0	
						Latte scremato in polvere 0,5/3			132.0	